

Generatori di linguaggio, disinformazione e pseudo-verità, di Roberta Montinaro

I generatori di linguaggio sono sistemi di Intelligenza artificiale che creano ed elaborano conoscenza avente le sembianze di linguaggio naturale. Per questa loro caratteristica, si prestano ad essere impiegati nel contesto di pratiche di disinformazione. Al tempo stesso, consistono in una tecnologia destinata a modificare il modo in cui la società accede, elabora e usa le informazioni. Ne derivano, dunque, complesse questioni giuridiche, in considerazione del fatto che gli output di tali sistemi di IA possono essere erronei, falsi o avere solamente le sembianze di verità. Il saggio affronta tali questioni alla luce delle discipline di recente introdotte dal legislatore europeo, avendo riguardo ai ruoli e responsabilità dei diversi attori socio-economici coinvolti, non solo i fornitori di generatori di linguaggio, ma anche coloro che li utilizzano e, infine gli utenti finali dei loro output. Particolare attenzione è rivolta all'utilizzo di siffatta tecnologia nel contesto dei servizi digitali, sia di quelli messi a disposizione dai fornitori di servizi intermediari di cui al Regolamento sui servizi digitali, sia dei servizi di generazione di linguaggio resi ad un pubblico vasto e indifferenziato. Questi ultimi, in particolare, chiamano in causa il diritto dei consumatori, allorché gli utenti consistano in persone fisiche che usano gli output per finalità estranee alle attività professionali eventualmente svolte.

Language generators are AI systems capable of creating and processing knowledge that bears a resemblance to natural language. Their capabilities make them the ideal tools for use in disinformation practices. At the same time, they are a technology that is set to change the way society accesses, processes and uses information. This prompts the emergence of intricate legal concerns, particularly given the potential for AI systems to produce erroneous, false, or seemingly accurate outputs. The present essay addresses these issues in the context of the regulations recently introduced by the European legislator, taking into account the roles and responsibilities of the various socio-economic actors involved, not only the providers of language generators, but also those who use them and, finally, the end users of their output. This study focuses on the utilisation of this technology in the context of digital services, encompassing both those provided by intermediary service providers as outlined in the Digital Services Act and language generation services directed towards a broad and undifferentiated audience. The latter, in particular, give rise to issues concerning consumer rights when users are natural persons who use the output for purposes unrelated to any professional activities they may carry out.

Accertamenti negoziali e pubblicità immobiliare, di Raffaele Lenzi

Il contributo affronta il tema della trascrivibilità del negozio di accertamento, esaminandone natura e funzione alla luce della disciplina della pubblicità immobiliare. L'indagine si concentra su due fattispecie ricorrenti nella prassi: l'accordo negoziale di accertamento dell'usucapione e l'accertamento dell'acquisto, in capo ai soci, dei beni residui a seguito della cancellazione della società. L'analisi si sviluppa nel confronto tra approcci dottrinali e orientamenti giurisprudenziali, mettendo a fuoco le criticità legate all'applicabilità degli artt. 2643 e 2645 c.c. e al principio di tipicità.

The contribution addresses the issue of the registrability of declaratory agreements, examining their nature and function in light of the rules governing real estate publicity. The analysis focuses on two recurring scenarios in legal practice: the contractual acknowledgment of adverse possession and the declaratory recognition of the transfer of residual assets to shareholders following the company's dissolution. The discussion unfolds through a comparison of doctrinal positions and case law, highlighting the critical issues related to the application of Articles 2643 and 2645 of the Italian Civil Code and the principle of typicity.

Napoli e Siena: alle origini di un sodalizio culturale, di Salvatore Monticelli

Il contributo ripercorre le tappe più significative del “viaggio” comune con i Colleghi Senesi, sulla rotta tracciata negli anni ‘60 da Ugo Majello e Marco Comporti, segnato dalla stima, l’amicizia e l’affetto reciproco tra i due Maestri che hanno fatto da sfondo e collante al sodalizio culturale che a tutt’oggi prosegue.

The essay retraces the most significant stages of the common “journey” with the Sieneese Colleagues, on the route traced in the 60s by Ugo Majello and Marco Comporti, marked by the esteem, friendship and mutual affection between the two Masters who have served as the backdrop and glue to the cultural partnership that continues to this day.

Il rischio da sviluppo scientifico-tecnologico nel nuovo quadro normativo europeo, di Giovanna D’Alfonso

L’A., dopo aver analizzato i capisaldi della nuova direttiva (UE) 2024/2853 di modernizzazione della disciplina comunitaria sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso, di recente entrata in vigore, si domanda quale sarà l’impatto del recepimento della direttiva negli Stati membri sull’istituto dell’esimente del rischio da sviluppo scientifico-tecnologico.

In primis, si evidenzia come la clausola di esonero parrebbe contrastare il principio giuridico europeo di precauzione che, “nella sua versione forte”, deve essere inteso nel senso che si dovrebbero vietare le attività, i prodotti o i servizi, quando vi sia incertezza scientifica circa la loro rischiosità. Al fine di corroborare tale argomentazione, si procede all’indagine delle declinazioni che tale principio assume nella dimensione dell’attività e della responsabilità civile dell’impresa.

In secundis, si rimarca come, in tale prospettiva, assumano fondamentale importanza gli interventi normativi della Francia, della Spagna e della Germania di deroga alla clausola di esonero di responsabilità del produttore limitatamente a particolari categorie di prodotti, in forza della considerazione che la stessa rappresenta una limitazione eccessiva della sicurezza delle persone fisiche dal rischio di potenziali danni cagionabili da determinati prodotti. Inoltre, si dimostra che, in Italia, la tenuta tecnica del rischio da sviluppo scientifico-tecnologico è stata scardinata dagli indirizzi ermeneutici delle corti, riconoscendo la possibilità del soggetto danneggiato da un prodotto difettoso di scegliere tra il regime di responsabilità speciale dettato nel codice del consumo e le regole generali della responsabilità civile extracontrattuale, quali, in particolare, l’art. 2050 c.c., benché ricorrano i presupposti per applicare la disciplina di derivazione europea.

Infine, si delineano proposte ricostruttive sulla valenza che l’esimente del rischio da sviluppo da scientifico- tecnologico potrà assumere in ambito legislativo e giurisprudenziale, alla luce dell’interpretazione logico-sistematica della nuova cornice normativa europea, avendo particolare riguardo sia alle prospettive future delle legislazioni nazionali di introduzione di nuove misure di deroga a siffatta esimente o di modifiche di misure già esistenti negli Stati membri, sia alla questione del rapporto tra la regolamentazione di fonte europea della responsabilità del produttore e le altre norme con cui sono disciplinate le forme di responsabilità dell’impresa, operando una lettura precauzionale degli artt. 2043 e 2050 c.c.

The Author, after analysing the pillars of the new directive (EU) 2024/2853 modernising the EU rules on liability for defective products, which recently came into force, questions what the impact of the transposition of the directive in the Member States will be on the exemption from liability for risks arising from scientific and technological development.

First of all, it should be noted that the exemption clause would seem to contradict the European legal principle of precaution which, ‘in its strong version’, must be understood to mean that activities, products or services should be prohibited when there is scientific uncertainty about their risk. In order to corroborate this argument, we will proceed to investigate the variations that this principle assumes in the context of the activity and civil liability of the enterprise.

Secondly, it is emphasised that, in this perspective, the regulatory interventions of France, Spain and Germany to derogate from the producer's exemption from liability clause limited to particular categories of products are of fundamental importance, by virtue of the consideration that it represents an excessive limitation of the safety of individuals from the risk of potential damage caused by certain products. Furthermore, it is demonstrated that, in Italy, the technical containment of the risk from scientific-technological development has been overturned by the hermeneutic guidelines of the courts, recognising the possibility for the person damaged by a defective product to choose between the special liability regime dictated in the consumer code and the general rules of non-contractual civil liability, such as, in particular, art. 2050 of the Italian Civil Code, even though the conditions for applying the European regulation are in place.

Finally, reconstructive proposals are outlined on the value that the exemption of risk from scientific-technological development may assume in the legislative and jurisprudential sphere, in light of the logical-systematic interpretation of the new European regulatory framework, with particular regard to both the future prospects of national legislation introducing new measures to derogate from such exemption or to modify existing measures in the Member States, and the question of the relationship between European regulations on producer liability and other regulations governing forms of company liability, making a precautionary reading of articles 2043 and 2050 of the Italian Civil Code.

Fondazioni di origine bancaria, sussidiarietà e adattamento dei territori: una rilettura civilistica della climate governance, di Raffaella Rametta

Di fronte all'evoluzione della regolazione sovranazionale in tema di climate change, a livello UE e globale cresce l'attenzione sul divario tra i flussi finanziari per il clima e la necessità di intensificare gli sforzi di adattamento agli impatti degli eventi climatici estremi, rafforzando le strutture di governance. In vista di un complesso bilanciamento degli interessi idoneo ad assicurare risultati di efficiente tutela della persona e competitività economica nel quadro dell'assetto costituzionale del rapporto tra poteri pubblici e autonomia privata (artt. 41 e 118, co. 4, Cost.), il saggio indaga nuovi spazi delle Fondazioni di origine bancaria (Fondazioni) nell'azione di adattamento al clima, delineando una proposta di rimodulazione del sistema di governance di cui al recente Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e verificandone la validità in termini di coerenza normativa e di efficienza del sistema. In chiave storico-comparativa, l'indagine trae sostegno nelle esperienze più significative che nell'ordinamento statunitense dei primi decenni dello scorso secolo hanno segnato la storia dell'impegno filantropico a supporto delle conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per una pianificazione territoriale attenta ai rischi climatici. Il rinnovato scenario della climate philanthropy orienta, infine, l'individuazione delle ricadute teoriche e applicative della Carta delle Fondazioni e del "senso" ad essa attribuito dalla dottrina civilistica nel quadro costituzionale della sussidiarietà sul piano delle strategie d'intervento che definiscono l'azione delle Fondazioni per il clima. L'indagine rileva come i principi di territorialità e di armonico contributo ai processi di sviluppo economico-sociale del territorio rafforzino il ruolo di tali enti nella sfida, affatto nuova, dell'adattamento climatico delle comunità locali.

In light of the evolution of the supranational regulation on climate change, there is a growing focus both at EU and global level on the discrepancy between the financial flows for climate and the need for an intensification of efforts to adapt to extreme climate events impacts, by strengthening the governance structures. In order to achieve a complex balancing of interests, suitable for ensuring both efficient protection of the individual and the economic competitiveness within the constitutional framework of the relationship between public powers and private autonomy (Articles 41 and 118, para. 4, Const.), the essay investigates new spaces for Foundations of banking origin (Foundations) in the climate adaptation action.

It defines a proposal for reshaping the governance system outlined in the recent National climate change adaptation plan (PNACC) and verifies its validity in terms of regulatory consistency and system efficiency. From a comparative historical perspective, the analysis draws support from the most significant experiences in the U.S. legal system in the early decades of the last century, which marked the history of philanthropic efforts to support the technical and scientific knowledge needed for a climate-risk aware land planning. Finally, the renewed scenario of climate philanthropy leads the identification of the theoretical and applicative effects of the Charter of Foundations and of the “meaning” assigned to it by the civil law doctrine within the constitutional framework of subsidiarity, in relation to the intervention strategies defining the Foundations action for climate. The essay points out how the principles of territoriality and congruous contribution to the processes of economic-social development of the territory strengthen the role of these entities in the - by no means new- challenge of climate adaptation of local communities.

[La convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e il suo contributo allo sviluppo dei diritti fondamentali, di Roberto Ruoppo](#)

Il presente lavoro si concentra sul rilievo rivestito dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto ai fini della regolamentazione del fenomeno dell'intelligenza artificiale. Oltre a costituire il primo trattato internazionale in materia, producendo dunque effetti vincolanti per gli Stati parti, la Convenzione si segnala per la relativa vocazione universale, in quanto tra gli Stati firmatari figurano anche Paesi non membri del Consiglio d'Europa. Sul piano sistematico tale strumento giuridico si propone l'obiettivo di colmare quel vuoto normativo a livello internazionale già stigmatizzato dalle Nazioni Unite, collocando la tutela dei diritti delle persone in posizione privilegiata nel contesto della disciplina dell'IA e diffondendo oltre i confini europei la tradizione giuridica del vecchio continente, permeata dall'obiettivo prioritario di salvaguardare i diritti fondamentali. Il trattato riveste non solo un notevole valore simbolico per le ragioni appena esposte, ma contribuirà all'evoluzione e allo sviluppo dei diritti umani cristallizzati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fungendo da parametro normativo destinato ad essere utilizzato dalla Corte di Strasburgo ai fini di una lettura attualizzata delle disposizioni della Conv. eur. dir. uomo.

This paper focuses on the impact of the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law in regulating AI. In addition to constituting the first international treaty on this subject, thus producing binding effects for States Parties, the Convention is notable for its universal vocation, as signatory States include countries that are not members of the Council of Europe. This legal instrument aims to fill the normative gap at the international level already stigmatized by the United Nations, placing the protection of human rights in a privileged position in the context of AI regulation and spreading beyond European borders the legal tradition of the old continent, permeated by the overriding objective of safeguarding fundamental rights. This treaty has not only a symbolic value, rather it will contribute to the evolution and development of human rights as provided by the European Convention of Human Rights, serving as a normative parameter intended to be used by the Strasbourg Court for the purpose to establish an update reading of the provisions of the ECHR.

[La sostenibilità, una nuova «dimensione» della trasparenza contrattuale? Alcuni spunti dalla direttiva \(UE\) 2024/825, di Luigi Regazzoni](#)

Il contributo propone una riflessione circa talune evoluzioni che, nella prospettiva della sostenibilità, potrebbero interessare le discipline di trasparenza dei rapporti contrattuali. Delineato il profilo funzionale delle norme di trasparenza – finalizzate a consentire al contraente, ed in particolare al consumatore, una valutazione consapevole circa le

conseguenze della conclusione del contratto – si evidenzia come la prospettiva tradizionale, in linea con una concezione degli obiettivi del mercato limitata al piano dell'efficienza economica, abbia ristretto le esigenze di informazione trasparente ai soli profili relativi alla convenienza (sul piano, appunto, meramente «economico») dello scambio. Si cerca allora di illustrare come la maggiore attenzione che si coglie oggi a livello ordinamentale anche rispetto alle esigenze di sostenibilità degli scambi di mercato induca a riconsiderare la latitudine delle informazioni alle quali dovrebbe applicarsi l'imperativo di trasparenza. Proprio perché anche la sostenibilità diviene oggi uno degli scopi cui mira l'ordine giuridico del mercato, uno scambio può dirsi del tutto «razionale» soltanto se – nella valutazione di opportunità che precede ogni scelta negoziale – i contraenti hanno potuto prenderne in considerazione anche le conseguenze (esternalità) di carattere socio-ambientale. Per questa ragione, appare opportuno predisporre strumenti giuridici che – pur senza giungere ad alcuna funzionalizzazione dell'autonomia privata a scopi ecologici – assicurino per lo meno la «qualità» delle informazioni veicolate ai consumatori (quali contraenti maggiormente sfavoriti sul piano informativo) circa i profili idonei ad incidere sulla valutazione di sostenibilità delle scelte di mercato. Si prendono dunque in considerazione alcuni recenti interventi normativi dell'Unione Europea, i quali – con l'obiettivo di responsabilizzare i consumatori in vista dell'agognata «transizione ecologica» – mirano proprio a sanzionare i comportamenti dei professionisti funzionali a diffondere informazioni decettive (soprattutto in quanto vaghe o non verificabili) circa i propri prodotti, allo scopo di offrirne un'immagine di sostenibilità sfornita di riscontro effettivo (c.d. greenwashing). In particolare, la direttiva (UE) 2024/825 prevede che condotte siffatte siano qualificate come pratiche commerciali ingannevoli. Nella seconda parte del lavoro, si approfondiscono poi i profili rimediali connessi alla violazione degli obblighi di trasparenza a carico dei professionisti, allo scopo di ricercare strumenti che consentano soprattutto (ove possibile) di ripristinare in via effettiva la sostenibilità dell'operazione contrattuale, imponendo cioè all'imprenditore di attuare quanto promesso o dichiarato circa il carattere sostenibile dello scambio. A questo scopo, si esaminano in particolare le soluzioni offerte dagli strumenti di private enforcement della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, dalla garanzia di conformità nella vendita di beni di consumo, e dalla possibilità (che si cerca qui di sostenere) di attribuire valore contrattuale alle dichiarazioni pubblicitarie in tema di sostenibilità.

This essay offers a reflection on certain developments which, from a sustainability perspective, could affect the rules governing transparency in contractual relationships. After outlining the functional profile of transparency rules – aimed at enabling the contracting party, and in particular the consumer, to make an informed assessment of the consequences of concluding the contract – it is pointed out that the traditional perspective, in line with a conception of market purposes limited to economic efficiency, has restricted the requirements for transparent information to matters relating solely to the convenience (in purely “economic” terms) of the exchange. An attempt is therefore made to illustrate how the greater attention now being paid at the regulatory level to the sustainability requirements of market exchanges leads to a reconsideration of the scope of information to which the transparency requirement should apply. Precisely because sustainability is now one of the goals of the legal order of the market, an exchange can only be considered fully “rational” if, in the assessment of opportunities that precedes any contractual choice, the contracting parties have also been able to take into account the socio-environmental consequences (externalities). For this reason, it seems appropriate to provide legal instruments which, without functionalising private autonomy for ecological purposes, at least ensure the “quality” of information provided to consumers (as the most disadvantaged contracting parties in terms of information) on matters that may affect the sustainability assessment of market choices. Consideration is therefore given to some recent EU legislation which, with the aim of empowering consumers in view of the much-desired “ecological transition”, seeks to penalise the behaviour of professionals

who disseminate misleading information (especially vague or unverifiable information) about their products in order to present them as sustainable when this is not actually the case (so-called “greenwashing”). In particular, Directive (EU) 2024/825 provides that such conduct is to be classified as misleading commercial practice. The second part of the paper then examines the remedies available for breaches of transparency obligations by professionals, with a view to identifying tools that allow, where possible, the sustainability of the contractual transaction to be effectively restored by requiring the entrepreneur to implement what was promised or declared about the sustainable nature of the exchange. To this end, we examine in particular the solutions offered by private enforcement instruments for unfair commercial practices, the guarantee of conformity in the sale of consumer goods, and the possibility (which we seek to support here) of attributing contractual value to advertising statements on sustainability.

Il «principio di innovazione» e la sua affermazione nel diritto agroalimentare europeo, di Giulia Torre

Il rapporto tra scienza e diritto pone il legislatore dell’Unione europea di fronte a complesse sfide regolatorie dalla ricaduta sul piano economico, politico e sociale, richiedendo la ricerca di un equilibrio tra le istanze volte alla promozione dell’innovazione e il perseguimento dell’elevato livello di tutela della salute umana, dell’ambiente, e dei consumatori prescritto dai Trattati. Questa dialettica emerge con particolare evidenza nell’affermazione del «principio di innovazione» nel diritto dell’Unione europea, il cui riconoscimento da parte delle Istituzioni non ha mancato di sollevare interrogativi in merito al suo fondamento giuridico e alla sua interazione con i principi di diritto. In questo contesto, il presente contributo intende esaminare il ruolo dell’innovazione nell’ambito delle politiche europee, con particolare riferimento agli obiettivi di crescita e competitività delle imprese e agli obiettivi di sostenibilità delineati dall’European Green Deal, esaminando i connotati e limiti del «principio di innovazione», nell’ambito del sistema europeo di diritto agroalimentare.

The relationship between science and law presents the European Union legislator with complex regulatory challenges with economic, political and social implications, requiring a balance between the need to promote innovation and the pursuit of the high level of protection of human health, the environment and consumers prescribed by the European Union Treaties. This dialectic emerges with particular evidence in the affirmation of the «principle of innovation» in European Union law, whose recognition by the institutions promptly raised questions about its legal basis and its interaction with principles of law. In this context, this contribution aims to examine the role of innovation within European policies, with particular reference to business growth and competitiveness objectives, as well as the sustainability goals outlined by the European Green Deal, examining the characteristics and limits of the «principle of innovation» within the framework of the European agri-food law system.

[La cessione del credito risarcitorio antitrust. Note a margine di CGUE C-253/23, di Edoardo Alonzo](#)

La Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che limita la cedibilità dei crediti risarcitori derivanti da violazioni del diritto della concorrenza. Il presente contributo, muovendo dalle statuizioni della Corte, ne analizza la portata nella prospettiva del c.d. assignment model, quale forma di tutela collettiva diffusa (ancorché non istituzionale) in diversi Stati membri dell’Unione. Il commento analizza il rapporto tra autonomia procedurale degli Stati membri e i principi di effettività ed equivalenza relativamente alla tutela superindividuale antitrust, e ne vaglia l’opportunità alla luce delle esigenze di giustizia risarcitoria anche in presenza di micro-danni.

The Court of Justice of the European Union has ruled on the compatibility with Union law of a national provision that restricts the assignability of claims for damages arising from infringements of competition law. This note, starting from the Court’s findings, analyses the scope of the ruling in light of the so-called assignment model, a widespread (albeit non-

institutional) form of collective redress in several Member States. First, it examines the relationship between the procedural autonomy of Member States and the principles of effectiveness and equivalence with regard to antitrust collective enforcement, assessing its desirability in light of the need to ensure access to justice even in cases involving micro-damages.